

CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEL CONTRIBUTO DI SBARCO, ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA, PROGRAMMAZIONE COMPRENSORIALE PER INTERVENTI STRUTTURALI TRA I COMUNI DI PORTOFERRAIO, CAMPO NELL'ELBA, CAPOLIVERI, MARCIANA, MARCIANA MARINA, PORTO AZZURRO, RIO”.

L'anno **2020** il giorno..... del mese di presso la sede del.....

PREMESSO CHE

La L.R.T. n° 24 del 18.05.2018 ha integrato il T.U. in materia di turismo, con la definizione degli ambiti territoriali omogenei, come strumento ottimale di organizzazione turistica;

si rende necessario stipulare una convenzione, tra i 7 (sette) comuni elbani, che tenga conto della recente normativa regionale (Testo unico del sistema turistico regionale – L.R. 20.12.2016, n° 86);

i comuni elbani, con riferimento all'ambito territoriale Elba e Isole di Toscana, intendono gestire le funzioni in forma associata relative a

- Gestione del contributo di sbarco finalizzato ad interventi di recupero, salvaguardia e sostenibilità ambientale, trasporti e viabilità, gestione del ciclo rifiuti, polizia locale, turismo, cultura;
- Gestione in forma associata e coordinata dell'accoglienza e informazione turistica;
- Gestione delle attività di promozione turistica in forma coordinata e complementare con Toscana Promozione;
- Programmazione di interventi comprensoriali finalizzati a realizzazione interventi di recupero, salvaguardia e sostenibilità ambientale, trasporti e viabilità, gestione del ciclo rifiuti, polizia locale, cultura.

RICHIAMATI

l'art. 6 (Funzioni dei comuni) della L.R.T. 20.12.2016, n° 86 con il quale sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative in materia di:

- a) esercizio delle strutture ricettive;*
- b) esercizio delle attività professionali;*
- c) accoglienza e informazione relativa all'offerta turistica del territorio comunale.*

l'art. 7 (Obblighi per l'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica) della L.R.T. 20.12.2016, n° 86: *“l'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica di cui all'articolo 6, comma 2 e all'articolo 9, comma 3, comporta:*

- a) la stipulazione di una convenzione con l'Agenzia regionale di promozione turistica;*
- b) la realizzazione del collegamento con la piattaforma informatica regionale;*
- c) la programmazione e il monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche dei territori di destinazione avvalendosi dell'OTD di cui all'articolo 8”.*

l'art. 13 (Attività di promozione turistica) della L.R.T. 20.12.2016, n° 86:

- 1. Per attività di promozione turistica si intendono le iniziative tese alla conoscenza e alla valorizzazione delle risorse e dei servizi turistici, da attuare in ambito regionale, nazionale e internazionale, nel quadro della programmazione regionale;*
- 2. La Regione esercita le attività di promozione turistica attraverso l'Agenzia regionale di promozione turistica di cui alla L.R. 22/2016;*
- 3. Nella fase di attuazione degli interventi definiti negli atti di programmazione della promozione turistica, il raccordo fra le esigenze di carattere locale e le attività di competenza regionale è assicurato dalla cabina di regia regionale individuata nella normativa di riferimento (L.R. 22/2016);*

l'art. 30 (convenzioni) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

gli artt. da 17 a 22 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 “Norme sul sistema delle

autonomie locali”;

la legge 28.12.2015, n° 221 - art. 33. Contributo di sbarco nelle isole minori a sostegno degli interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti);

Tutto ciò premesso e facente parte integrante della presente convenzione;

TRA

- Il **Comune di Campo nell’Elba** in persona del Sig.....Sindaco/Assessore, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n°...del.....esecutiva ai sensi di legge;
- Il **Comune di Capoliveri** in persona del Sig.....Sindaco/Assessore, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n°...del.....esecutiva ai sensi di legge;
- Il **Comune di Marciana** in persona del Sig.....Sindaco/Assessore, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n°...del.....esecutiva ai sensi di legge;
- Il **Comune di Marciana Marina** in persona del Sig.....Sindaco/Assessore, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n°...del.....esecutiva ai sensi di legge;
- Il **Comune di Porto Azzurro** in persona del Sig.....Sindaco/Assessore, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n°...del.....esecutiva ai sensi di legge;
- Il **Comune di Portoferraio** in persona del Sig.....Sindaco/Assessore, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n°...del.....esecutiva ai sensi di legge;
- Il **Comune di Rio** in persona del Sig.....Sindaco/Assessore, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n°...del.....esecutiva ai sensi di legge;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - Oggetto della Convenzione.

· Con la presente convenzione i Comuni di Campo nell’Elba, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio (costituenti l’ambito territoriale denominato “*Elba e Isole di Toscana*” come da Allegato A alla legge regionale 18 maggio 2018 n.24) convengono di esercitare in forma associata:

- Gestione del contributo di sbarco finalizzato ad interventi di recupero, salvaguardia e sostenibilità ambientale, trasporti e viabilità, gestione del ciclo rifiuti, polizia locale, turismo, cultura;
- Gestione in forma associata e coordinata dell’accoglienza e informazione turistica;
- Gestione delle attività di promozione turistica in forma coordinata e complementare con Toscana Promozione;
- Programmazione di interventi comprensoriali e servizi finalizzati a realizzazione interventi di recupero, salvaguardia e sostenibilità ambientale, trasporti e viabilità, gestione del ciclo rifiuti, polizia locale, cultura; le opere individuate dovranno essere oggetto di reperimento di finanziamenti UE con specifiche risorse dedicate.

Art.2 – Tipologia di esercizio delle funzioni. Delega.

Con la presente convenzione i Comuni di Campo nell’Elba, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio conferiscono, ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto n. 267, al Comune di Capoliveri (comune capofila), che accetta, delega per la gestione associata delle funzioni e dei servizi di cui all’art. 1.

Le funzioni di cui all’art.1 sono esercitate dal Comune capofila, presso il quale è costituito l’Ufficio competente ed è pertanto individuato quale Ente responsabile dell’esercizio associato.

Art.3 – Finalità.

Scopo della presente convenzione è quello di gestire con efficienza, efficacia ed economicità i processi per:

a) la promozione e la realizzazione di azioni di marketing territoriale dell'offerta turistica (declinata attraverso tutte le sue componenti (ambientali, storici, architettonici, culturali, enogastronomici, in forma coordinata, complementare e/o di supporto dell'attività regionale di cui ai commi c) ed e) del punto 2 art. 1 L.R. n 86/2016 del T.U. del turismo;

b) realizzare la progettazione di opere e servizi comprensoriali e con parallela ricerca di finanziamenti UE o/o di cofinanziamenti per la loro realizzazione;

c) espletare l'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica nell'ambito territoriale *"Elba e isole di Toscana"* in forma coordinata e a rete, individuando una grafica e un'immagine comune, in ogni singolo Ufficio Accoglienza e Informazione Turistica, messo a disposizione dai singoli Comuni.

Art.4 - Compiti e attività dell'Ente responsabile dell'esercizio associato.

Il Comune Capofila, quale Ente responsabile dell'esercizio associato, organizzerà un servizio per garantire l'operatività delle seguenti linee generali di attività:

1. azioni finalizzate alla promozione turistica del territorio e tese al superamento della stagionalità;
2. specifiche azioni finalizzate alla conoscenza ed alla promozione delle molteplici identità culturali, storiche e ambientali presenti nell'ambito
3. promozione dell'immagine del mare di Toscana, Parco Nazionale Arcipelago Toscano, Santuario Internazionale dei Cetacei, Riserva Mab Unesco Isole di Toscana, Isole dell'Arcipelago, Elba presso i mercati internazionali utilizzando e condividendo le strategie di Toscana Promozione ed individuando nuove strategie in sinergia con l'ente regionale
4. Definire strategie e linee guida sulla base delle indicazioni di riferimento da parte dell'Osservatorio Turistico di Destinazione;
5. Analisi dei prodotti turistici presenti e dell'offerta turistica complessiva al fine di individuare strategie per la realizzazione di adeguata offerta in linea con le esigenze del mercato e i nuovi modelli di destinazione
6. Analisi della programmazione degli eventi culturali e di interesse turistico con l'obiettivo di definire una piattaforma comune di attività e una loro gestione coordinata a livello comprensoriale
7. Programmazione piattaforma organica di progetti comprensoriali da inserire nelle misure di finanziamento dell'UE
8. Coordinamento dell'accoglienza turistica dell'intero ambito, come previsto dalla convenzione da sottoscrivere con Toscana Promozione, il cui schema forma parte integrante e sostanziale della presente con relativa costituzione dell'Osservatorio Turistico di Destinazione, di cui all'art.8 della L.R. n 86/2016, per la programmazione e il monitoraggio delle strategie e delle attività
9. Realizzazione di adeguata piattaforma on line (portale turistico territoriale ex APT) individuando lo stesso come portale unico di accesso all'informazioni e all'accoglienza dell'ambito e garantendo il collegamento con la piattaforma telematica regionale, gestita da Fondazione Sistema Toscana (lettera b dell'art.7 della L.R. n .86/2016), attraverso la sottoscrizione di apposito accordo operativo; la gestione delle informazioni on line necessita di una adeguata progettazione con verifica dello stato attuale delle diverse tipologie di portali presenti e la indispensabile organizzazione logica delle informazioni e dell'accesso alle stesse.

La convenzione e gli accordi di cui al precedente punto 6 costituiscono parte integrante del presente accordo.

Si intendono ricomprese nella gestione associata anche attività ulteriori, che siano complementari e funzionali a quelle sopraelencate, nonché quelle che dovessero essere previste come obbligatorie da disposizioni di legge statali o regionali.

Art.5 - Rapporti tra gli Enti convenzionati.

La Conferenza dei Sindaci dei Comuni convenzionati ha il compito di:

1. approvare le convenzioni;
2. formulare indirizzi strategici per la predisposizione del Piano Annuale di Indirizzo delle Attività entro il 30 ottobre dell'anno precedente, tenendo presente le indicazioni dell'Osservatorio Turistico di Destinazione;

3. Il Piano Annuale di Indirizzo delle Attività deve essere predisposto entro il mese di novembre dell'anno precedente da parte del Responsabile della Gestione di cui all'art. 12 ed approvato verificandone la conformità agli indirizzi dalla Conferenza dei Sindaci;
 4. Individuare le risorse destinate allo svolgimento delle attività su base triennale
 5. Monitorare l'attuazione del piano ed in genere l'esercizio delle attività inerenti la gestione associata, impartendo le opportune direttive;
 6. approvare la relazione annuale delle attività svolte;
- nonché ogni altro compito demandato dalla presente convenzione.

7. La conferenza dei Sindaci si riunisce in forma ordinaria ogni sei mesi e in forma straordinaria ogni volta che ne faccia richiesta un singolo comune.
8. Il sindaco può delegare alla partecipazione l'assessore o consigliere competente.
9. All'interno dei singoli enti aderenti alla presente convenzione è individuato un referente il cui nominativo deve essere comunicato all'ente delegato.
10. I referenti costituiranno la giunta operativa che all'interno del piano annuale approvato potrà dare indirizzi operativi.
11. Partecipa alle riunioni il responsabile della gestione di cui all'art. 12 ed in funzione di segretario il segretario del comune capofila o suo delegato.
12. Alla Conferenza dei Sindaci ordinaria partecipa, senza diritto di voto, un rappresentante della Regione Toscana.

Art.6 – Riparto risorse finanziarie e contributo di sbarco.

1. I Comuni si impegnano a mettere a disposizione le risorse finanziarie necessarie al regolare ed efficiente andamento della gestione associata.
2. Il trasferimento dovuto annualmente al Comune capofila, in qualità di Ente delegato, a *titolo di contributo gravante sulle amministrazioni comunali*, è fissato in € 80.000,00 (ottantamila/00) da ripartire tra gli enti sulla base del criterio di cui al successivo comma 7 o sulla base di diverse percentuali stabilite dalla Conferenza dei Sindaci. Il contributo potrà essere finanziato con i proventi del contributo di sbarco.
3. In caso di rinnovo della convenzione di cui al successivo art. 13 il progetto operativo e il piano economico-finanziario della gestione associata dovranno essere sottoposti all'esame della *Conferenza dei Sindaci* e da questa approvati ogni anno entro il mese di ottobre dell'anno precedente.
4. Le risorse messe a disposizione dai Comuni, o da altri Soggetti pubblici o privati saranno iscritte nella parte entrata e nella parte spesa, con vincolo di destinazione, del bilancio del Comune delegato e non potranno essere oggetto di variazione da parte del Comune delegato.
5. Le risorse finanziarie della gestione associata, saranno introitate, prevalentemente, attraverso il gettito del **Contributo di sbarco nell'Isola d'Elba (L. 28.12.2015, n° 221 - Art. 33. Contributo di sbarco nelle isole minori a sostegno degli interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;** il gettito del contributo è destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nelle isole minori) **disciplinato da apposito regolamento che** forma parte integrante e sostanziale della presente.
6. Per le attività oggetto della presente convenzione viene riservata la parte rimanente dell'introito del contributo di sbarco, al netto di Euro 2.250.000 che vengono divisi tra i comuni come da punto 7.

7. Relativamente alla cifra di Euro 2.250.000 del contributo di sbarco da destinare ai singoli comuni, la suddivisione avviene tenendo conto una serie di elementi quali, la popolazione, i flussi di presenze in ogni comune ma anche altri fattori quali l'estensione territoriale e le infrastrutture quali porti o aeroporti necessarie a ricevere i flussi turistici.

Sulla base di ciò si conviene che per l'anno 2020 le quote spettanti ad ogni comune debbano essere definite come segue:

una base di Euro 50.000 uguale per tutti i comuni ed il restante diviso in quote uguali è così assegnato:

1	quota comune di Marciana
1	quota comune di Marciana Marina
1	quota comune di Portoazzurro
1,5	quote comune di Rio
1,5	quote comune di Capoliveri
1,5	quote comune di Campo nell'Elba
2	quote comune di Portoferraio

Il calcolo per la somma spettante ad ogni singolo comune è per il 2020 il seguente:

comune di Marciana	250.000
comune di Marciana Marina	250.000
comune di Portoazzurro	250.000
comune di Rio	350.000
comune di Capoliveri	350.000
comune di Campo nell'Elba	350.000
comune di Portoferraio	450.000

Resta fermo il fatto che il singolo comune dovrà impiegare la somma così risultante per gli scopi indicati dalla legge istitutiva del contributo di sbarco.

8. L'assegnazione delle risorse per le singole attività disciplinate dalla presente convenzione viene approvata dalla consulta dei sindaci a maggioranza.

Art.7 - Strutture e beni.

La sede amministrativa della Gestione Associata / Ufficio di Ambito è individuata presso il Comune Capofila.

E' onere del Comune Capofila dotare l'ufficio delle attrezzature necessarie all'ordinario svolgimento delle attività. Eventuali acquisti di beni e servizi a carattere straordinario gravano su tutti i Comuni aderenti in modo proporzionale, ai sensi dell'art.6.

Art.8 - Proprietà dei beni.

I beni acquistati individualmente da ciascun Comune aderente alla convenzione per l'espletamento delle funzioni associate restano di proprietà del Comune che li ha acquistati.

Art.9 - Regolamento di organizzazione.

L'organizzazione Gestione Associata / Ufficio di Ambito è disciplinata dal Regolamento di organizzazione degli uffici e del personale del Comune Capofila.

Art.10 - Regolamenti per lo svolgimento delle funzioni.

Le funzioni oggetto di gestione associata possono essere disciplinate da regolamenti, adottati dal comune Capofila.

Art.11 – Personale.

Il Comune capofila provvede alle attività avvalendosi del personale proprio ed eventualmente del personale assegnato da altri comuni nelle forme previste dal comma 5 dell'art.6 della L.R. n 86/2016. Il personale impiegato per lo svolgimento dei compiti attinenti all'esercizio delle gestione associata, pur mantenendo il rapporto organico con il Comune di appartenenza, è funzionalmente e organizzativamente dipendente dal Responsabile della gestione di cui all'art. 12, dal quale riceve le disposizioni di servizio e al quale risponde delle eventuali inadempienze.

Art.12 - Responsabile della gestione.

Il responsabile della gestione è nominato dal Sindaco del Comune Capofila tra i dipendenti con qualifica di dirigente/responsabile del servizio.

Il responsabile della gestione, nell'esercizio dei compiti previsti dai regolamenti o comunque affidatigli, si conforma alle direttive della Conferenza dei Sindaci.

Il responsabile della gestione coordina la predisposizione del Piano annuale delle attività nonché il Rendiconto annuale delle attività svolte.

Il responsabile della gestione adotta gli atti ed i provvedimenti, inerenti la gestione, che impegnano gli Enti convenzionati verso l'esterno.

Art. 13 – Durata.

La presente convenzione ha durata fino al 31/12/2020.

Qualora entro il 31 luglio 2020 nessun comune faccia a seguito di atto di consiglio comunale richiesta di rescissione, la presente convenzione viene automaticamente rinnovata per anni 3.

In caso di scadenza confermata senza rinnovo la Conferenza dei Sindaci definisce in merito alla ripartizione delle dotazioni finanziarie e strumentali, fermo restando quanto previsto all'art.9, approvando un piano di liquidazione.

Il personale che nel corso della convenzione risulti comandato o distaccato per effetto della gestione associata è reintegrato nella dotazione del Comune di appartenenza.

Art.14 - Modifica della convenzione.

La presente convenzione può essere modificata dai Comuni aderenti, al fine di apportare migliorie allo svolgimento delle funzioni in gestione associata.

Art.15 - Adesione di altri Comuni.

L'adesione alla presente convenzione di altri Comuni di cui all'ambito di riferimento avviene mediante la sottoscrizione di un atto aggiuntivo.

Art.16 – Pubblicità.

Della presente convenzione viene data adeguata informazione mediante pubblicità sui siti web istituzionali di ciascun Comune convenzionato e mediante altre forme di comunicazione ritenute idonee.

Art.17 - Controversie relative all'applicazione della convenzione.

Per la risoluzione di eventuali controversie insorte circa l'interpretazione e l'applicazione della presente convenzione si pronuncerà in via preventiva la Conferenza dei Sindaci, alla quale è conferito il potere di dirimere, a maggioranza, tali controversie in via extragiudiziale.

Art. 18 - Disposizione di rinvio.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rimanda alle normative vigenti nella materia oggetto di convenzione, nonché alle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

Art. 19 - Esenzione da bollo. Registrazione.

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ed è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, n.16 e del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 (...).

Letto, approvato e sottoscritto